Rottamazione e adeguamento delle rimanenze di magazzino. Il Mef approva i coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni

Con **Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2024**, concernente: «*Approvazione dei coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell'art. 1, comma 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213*», pubblicato sul sito web istituzionale del *Mef*, Dipartimento Finanze (https://www.finanze.gov.it/it/) e in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stati approvati i coefficienti di maggiorazione (indicati negli **allegati da 1 a 3**, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta **nell'allegato 4**), **da utilizzare per determinare l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute, in caso di eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali** dei beni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 78 a 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ***(in "Finanza & Fisco" n. 40/2023, pag. 2479)***.

I soggetti che, **nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023**, hanno svolto attività economiche:

- per le quali **sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale** di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e **hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569**, anche qualora si sia verificata, per il medesimo periodo d'imposta, una delle cause di esclusione dall'applicazione degli stessi, utilizzano i coefficienti di cui **all'allegato n. 1;**
- quelli che **hanno dichiarato ricavi di importo superiore a euro 5.164.569,** utilizzano i coefficienti di cui **all'allegato n. 2**;
- per le quali **non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale** di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e **hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569,** utilizzano i coefficienti di cui **all'allegato n. 3**;
- I coefficienti di maggiorazione indicati nei citato allegati da 1 a 3, sono stai determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta **nell'allegato 4.**

Per il versamento, mediante modello F24, delle somme dovute per l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, vedi la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 30 del 17 giugno 2024 che ha istituito con i codici tributo necessari.

***Link* al testo del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2024**, concernente: «*Approvazione dei coefficienti di maggiorazione da utilizzare per*

l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell'art. 1, comma 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213», pubblicato sul sito web istituzionale del Mef, Dipartimento Finanze (https://www.finanze.gov.it/it/) e in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Vedi anche:

Rottamazione e adeguamento delle rimanenze di magazzino in base alla Legge di Bilancio 2024
di Marco Orlandi

In relazione alla "*vecchia*" Rottamazione del magazzino

Circolare del Ministero delle Finanze n. 115 E del 1° giugno 2000: «*SANATORIE E CONDONI – Rottamazione del magazzino – Parametri – Studi di settore – Articolo 7, commi da 9 a 14, della* ***L. 23/12/1999, n. 488*** *– Adeguamento, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30.09.1999, delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del DPR 22/12/1986, n. 917*»